

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE DIDATTICA, SCIENTIFICA E CULTURALE

TRA

il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Udine (di seguito denominato "Dipartimento di Udine"), con sede legale in Udine, via Treppo 18, CF 80014550307, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Elena D'Orlando, C.F. DRLLNE71D61L483Z, domiciliata per la carica presso il Dipartimento stesso e autorizzata alla stipula con Decreto Direttoriale n. 31 del 22.10.2020,

E

il Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli studi di Trieste (di seguito denominato "Dipartimento di Trieste") – con riferimento in particolare alla Sezione di Studi giuridici - con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1, C.F. 80013890324, rappresentato dalla Direttrice Prof.ssa Lorenza Rega, C.F. RGELNZ53M59L4240, domiciliata per la carica presso il Dipartimento stesso e autorizzata alla stipula con Decreto Direttoriale n. prot. 995, rep. 81 del 27.10.2020,

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato "Ufficio Scolastico Regionale"), con sede legale in Trieste, via Santi Martiri n. 3, C.F. 80016740328, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante dott.ssa Daniela Beltrame, C.F. BLTDNL59D54L483H, domiciliata per la carica presso l'Ufficio Scolastico stesso e autorizzata alla stipula con DPCM del 18.10.2019,

d'ora innanzi anche denominati "le Parti".

PREMESSO CHE

1. I Dipartimenti promuovono, coordinano e gestiscono la ricerca scientifica, l'attività didattica e l'attività formativa volta a favorire la diffusione della crescita culturale e dell'innovazione professionale nel territorio di riferimento nell'ambito delle materie giuridiche, anche con riferimento alle attività di Terza Missione;
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito delle sue competenze, può sviluppare rapporti, accordi di programma o convenzioni con Enti e Istituzioni sulle politiche formative del territorio in particolare con riguardo all'attuazione di leggi nazionali in materia di educazione e istruzione;
3. La legge 20 agosto 2019, n. 92, all'art.1, *Principi, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, stabilisce che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
4. I Dipartimenti e l'USR concordano sulla necessità di sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, secondo quanto stabilito nei nuclei tematici della L.92/19, come indicati nell'art. 3, *Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento*;
5. Nel rispetto delle linee guida indicate dal Ministero dell'Istruzione, le tematiche di interesse sono: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della medesima legge; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di

protezione civile. Le suddette tematiche sono oggetto di un insegnamento trasversale dell'educazione civica, che ricomprende altresì l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni formative sono da intendersi come finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura;

6. Richiamando l'art. 4, *Costituzione e cittadinanza*, della L. 92/19, Legge 20 agosto 2019, n. 92, si precisa che «1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire. 4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro»;
7. L'Ufficio Scolastico Regionale è chiamato a collaborare con il Ministero dell'Istruzione nell'attuazione del Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica ai sensi dell'articolo 6 legge 20 agosto 2019, n. 92, quale insegnamento scolastico trasversale introdotto nel primo e secondo ciclo di istruzione.

CONSIDERATO CHE

- Le risorse e le competenze del Dipartimento di Udine, del Dipartimento di Trieste e dell'Ufficio Scolastico Regionale sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità.
- Le Parti possono avere perciò un interesse comune nella progettazione e nella realizzazione di percorsi di formazione e di ricerca, con particolare riferimento all'insegnamento dell'Educazione civica, nonché di attività di orientamento e, più in generale, finalizzate alla crescita culturale del territorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse del presente accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente accordo regola il quadro dei rapporti tra i Dipartimenti di Udine e Trieste e l'Ufficio Scolastico Regionale relativamente alla progettazione e realizzazione di programmi comuni di formazione, ricerca e orientamento relativi alle finalità indicate in premessa.
2. Le attività organizzate in comune sono regolate da specifici accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3, e possono riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) attività di formazione rivolte al personale scolastico;
 - b) attività di formazione rivolte agli studenti delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione;
 - c) attività scientifiche, convegni, seminari, in particolare sulle tematiche legate all'insegnamento dell'educazione civica;
 - d) costituzione o partecipazione a reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali, del mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli

impegnati nella promozione della cittadinanza attiva, ai sensi dell'articolo 8 legge 20 agosto 2019, n. 92; oltre che con le 11 scuole polo del FVG preposte alla formazione;
e) attività di orientamento universitario.

Articolo 3 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra i Dipartimenti e l'Ufficio Scolastico Regionale è attuata tramite la stipulazione di specifici accordi attuativi nel rispetto del presente accordo quadro.
2. Gli accordi attuativi, autorizzati dagli organi competenti di ciascuna Parte, disciplinano gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria di ciascuna iniziativa comune. Precisano, in particolare, gli oneri finanziari eventualmente previsti, le strutture di ciascuna Parte cui detti oneri sono imputati, l'impiego delle risorse umane e materiali necessarie all'attuazione delle singole iniziative.
3. Gli accordi attuativi che non comportano oneri finanziari possono essere conclusi in forma semplificata e risultare dallo scambio di lettere di intenti tra i referenti indicati all'articolo 4.

Articolo 4 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività previste le Parti designano quali referenti la prof.ssa Laura Montanari per il Dipartimento di Udine; il prof. Paolo Giangaspero per il Dipartimento di Trieste e il Dirigente Tecnico prof.ssa Mavina Pietraforte per l'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti e diritti di proprietà intellettuale

1. La collaborazione di cui al presente accordo quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo di una delle altre Parti, incluse le abbreviazioni.
2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti negli accordi attuativi, con riferimento al patrocinio di eventi culturali o in relazione alla tipologia di attività da organizzare o da svolgere, in ogni caso nel rispetto delle specifiche norme in materia di utilizzo del logo del Dipartimento di Udine, del Dipartimento di Trieste e dell'Ufficio Scolastico Regionale.
3. Gli accordi attuativi regolano anche gli aspetti relativi all'uso di studi, pubblicazioni, documenti e di materiali elaborati e realizzati nell'ambito delle attività svolte in comune dai Dipartimenti e dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 6 – Oneri Finanziari

1. Il presente accordo quadro non ha contenuto patrimoniale e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente accordo quadro ha una durata di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovato per un ulteriore triennio, sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.
2. Gli accordi attuativi di cui all'articolo 3 hanno una durata compatibile con la durata complessiva dell'accordo quadro, salvo nel caso di recesso di cui al successivo comma 4.
3. Qualora alla scadenza dell'accordo quadro una o più iniziative non risultino concluse, queste dovranno essere portate a termine secondo quanto previsto dai rispettivi accordi attuativi.
4. È facoltà delle Parti recedere unilateralmente dal presente accordo quadro mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno centottanta giorni, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle Parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione Privacy del sito web www.uniud.it. L'Università degli studi di Trieste rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione Privacy policy del sito web www.units.it.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Articolo 9 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo quadro è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 10 – Registrazione e bollo

1. Il presente accordo quadro è redatto in un unico originale e sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti delle Parti, come indicati in premessa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente accordo quadro è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e del D.M. 17 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'imposta è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Udine come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23 giugno 2015.

3. Il presente accordo quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione alla *Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto*. Gli oneri per la registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Udine

Prof.ssa Elena D'Orlando
Direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche

Trieste

Prof.ssa Lorenza Rega
Direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio,
dell'interpretazione e della traduzione

Trieste

Dott.ssa Daniela Beltrame
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia